

Publicato il 18/11/2024

N. 09221/2024REG.PROV.COLL.
N. 08627/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8627 del 2020, proposto da

***** , per le
società ed associazioni in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Della Fontana e Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30,

contro

la Regione Emilia Romagna, il Comune di ***** , il Comune di ***** ed il Comune di ***** , rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Miari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonella Benveduti in Roma, via Asiago 9;

Arpae E-R, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di *****, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Giancarlo Cantelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Daniela Anselmi in Roma, via Amendola, 46/6,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, Sez. I, n. 156 del 2 settembre 2020, resa *inter partes*, concernente un provvedimento autorizzatorio unico per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di *****, di ***** e di *****, della Provincia di Reggio Emilia, di Arpae E-R e di *****;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il consigliere Giovanni Sabato;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 44 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Parma,

l'*****

*****), avevano chiesto l'annullamento:

a) della deliberazione n. 2264 datata 22/11/2019 della Giunta Regionale Emilia Romagna (pubblicata sul BURERT Emilia Romagna in data 12/12/2019) di adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano proposto da ***
*****), da realizzarsi nel Comune di *****), in Località *****), *****);

b) del verbale dell'11/11/2019, conclusivo della Conferenza di Servizi comprendente il Provvedimento di Valutazione di impatto ambientale;

c) del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato da ARPAE SAC di Reggio Emilia;

d) dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, rilasciata da ARPAE SAC di Reggio Emilia;

e) della Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata da ARPAE SAC di Reggio Emilia;

f) del Permesso di costruire rilasciato dal Comune di *****;

g) del Provvedimento di Pre-Valutazione d'Incidenza Ambientale rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna;

h) del parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;

i) della concessione per la realizzazione di manufatto di scarico acque meteoriche rilasciata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

l) dell'atto aggiuntivo all'accordo territoriale relativo all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della Forsu, approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 235 del 29/10/2019 e dai Comuni di *****
*****, ***** e *****
*****, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 115 del 04/11/2019, n. 83 del 04/11/2019 e n. 53 del 04/11/2019;

m) della Variante urbanistica e dell'assenso positivo alla Variante urbanistica al PSC e RUE vigenti nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) avviato da ***** per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano in Località ***** espresso dal Comune di ***** con deliberazione del Consiglio Comunale di ***** n. 116 del 04/11/2019.

2. Nella resistenza della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di *****
*****, ***** e *****
*****, della Provincia di Reggio Emilia, di Arpa Emilia-Romagna e di *****
*****, il Tribunale adito ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo ha respinto;
- ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna parte costituita.

3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto quanto di seguito sintetizzato.

3.1. I ricorrenti affermano che la società **** non fosse legittimata ad attivare il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto poiché l'art. 12 delle NTA al PRGR imporrebbe lo svolgimento di una gara per individuare gli impianti ai quali conferire i rifiuti, ma la censura è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, essendo i ricorrenti associazioni con pretese finalità di tutela dell'ambiente e del contesto rurale locale, aziende agricole e privati cittadini, essi non vantano alcun interesse all'indizione di una gara cui non potrebbero nemmeno partecipare. Si deduce che l'impianto sarebbe localizzato nel "*Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano*", nonostante la delibera regionale n. 51/2011 consideri tale territorio inidoneo all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano. La censura è inammissibile, non potendo i ricorrenti far valere interessi che fanno capo al Consorzio, fermo restando che la delibera 51/2011 fa salva l'ipotesi di utilizzazione agronomica del digestato all'esterno del comprensorio. Nella fase istruttoria la conferenza di servizi ha valutato la possibilità di "*scostamenti significativi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati di VIA ed in particolare negli studi sul traffico*", imponendo ad *** di eseguire un costante monitoraggio della situazione per 24 mesi, con l'obbligo di relazionare su eventuali criticità al fine di scongiurare impatti ulteriori a quelli preventivati. Dunque, non si ravvisa alcuna lacunosità dell'istruttoria sotto questo profilo specifico. Il PRGR, nell'individuare le aree inidonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, stabilisce all'art. 21 che i relativi criteri hanno il valore di direttiva per la Provincia, deputata all'individuazione

delle aree in oggetto in sede di adozione del PTCP che, nella fattispecie, individua aree di rispetto riferite a ferrovie ed elettrodotti. Ebbene, i ricorrenti hanno censurato genericamente la violazione della fascia di rispetto, non specificando però sotto quali profili la localizzazione contrasterebbe con gli strumenti pianificatori suindicati. Legittimo è l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti in conseguenza dell'adozione del PAUR, con conseguente infondatezza della necessità di procedere alla localizzazione dell'impianto attraverso una modifica del POC. L'art. 25, co. 4 del T.U. ambiente prevede che *“il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: (...) b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e)”*. La norma, quindi, è chiara nel prevedere la possibilità di monitoraggi senza che ciò comporti un differimento delle valutazioni di sostenibilità ambientale dell'impianto. Posto che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6 della l. 241/1990 *“alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza”*, ne deriva l'insussistenza di un diritto a presenziare ai lavori della conferenza. Peraltro, i ricorrenti sono stati invitati ad un contraddittorio in presenza cui hanno partecipato con una loro delegazione il 20.6.2019. Si ribadisce che la società **** opera in veste non di concessionario, ma di operatore economico privato, indi per cui è inconferente il rinvio all'art. 182-bis, co. 1 del T.U. ambiente che impone il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità con riferimento allo *“smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati”*: fattispecie diversa da quella in esame che, viceversa, concerne la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti

da raccolta differenziata. Il richiamo al D.M. 29.11.2000 è inconferente poiché lo studio di ***, valutato in seno alla conferenza dei servizi, aveva ad oggetto il rumore generato dall'impianto e non quello generato dal traffico autostradale. In ogni caso, la società ha documentato il rispetto dei limiti prescritti in sede di chiarimenti. Le criticità evidenziate con l'ultimo motivo afferiscono a questioni già oggetto dei contributi partecipativi apportati dai ricorrenti durante la conferenza di servizi ed in tale sede definiti con l'intervento delle Amministrazioni competenti. Pertanto, il fine cui si tende è un'inammissibile rivalutazione processuale di specifici profili, già oggetto di apprezzamenti tecnico- discrezionali. Infine, le allegazioni addotte dai ricorrenti a sostegno dell'incongruità delle conclusioni cui la conferenza è pervenuta sono inaffidabili, dunque inidonee a comprovare la presunta inattendibilità delle valutazioni tecnico- discrezionali della conferenza stessa.

4. Avverso tale pronuncia l'Associazione ha interposto l'appello in trattazione, notificato il 02/11/2020 e depositato il 09/11/2020, riproponendo i motivi di gravame di primo grado (pagine 6-36) così rubricati:

I) Violazione dell'art.12 delle NTA del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia Romagna; dell'art.3 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n.16; dell'art. 25 del D.L n.1/2012;

II) Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento e contraddittorietà; violazione della delibera in data 26 luglio 2011 n. 51 dell'Assemblea Regionale Emilia Romagna; violazione del principio di precauzione;

III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

IV) Violazione del capitolo 14 della Relazione generale e dell'art.21 delle NTA del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia Romagna; eccesso di potere per contraddittorietà;

V) Violazione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14), approvato con delibera n.118 in data 13 giugno 2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna;

VI) Violazione dell'art.21 della L.R. Emilia Romagna 20/4/2018 n.4 nonché dell'art. 24 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152; eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità;

VII) Violazione degli artt.14 e 29 della legge 7 agosto 1990 n.240; degli artt. 7 e 27-*bis* del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 nonché dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna 20/4/2018 n.4;

VIII) Violazione del principio di prossimità recepito dall'art.182 *bis* del D. Lgs 152/2006 dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla normativa di matrice comunitaria;

IX) Violazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16/03/98, Allegato C, comma 2; del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29/11/2000; degli artt. 2, 3, 4, 7 del DPCM 14/11/1997; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

X) Ancora eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per errore e travisamento dei presupposti.

4.1. Parte appellante ha dedotto, in particolare, che:

- **** non sarebbe legittimata a richiedere il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di recupero della FORSU;
- con il procedimento di VIA non sarebbe stato adeguatamente valutato l'impatto ambientale legato al traffico veicolare;
- il materiale vegetale da trattare nell'impianto in questione verrebbe assoggettato ad un trattamento di insilamento;
- avrebbe dovuto essere svolta una procedura competitiva ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni dei rifiuti;

- parte dell'impianto ricadrebbe all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto ad Alta Tensione posto a servizio della linea ferroviaria ad Alta Velocità;
- il PAUR avrebbe posto una serie di prescrizioni volte a posticipare valutazioni proprie della procedura di VIA, relative ai volumi di traffico veicolare in uscita dall'impianto, alla cessione in rete del biometano e alla derivazione di acque pubbliche sotterranee;
- è mancata la necessaria partecipazione ai lavori della conferenza di servizi;
- l'accordo stipulato da **** con i Comuni di ***** e ******, per la autolimitazione della capacità ricettiva dell'impianto di trattamento della FORSU, avrebbe dovuto costituire parte integrante dei provvedimenti impugnati;
- lo studio di impatto acustico prodotto da **** non sarebbe stato condotto in modo conforme alla normativa poiché effettuata su sole 24 ore anziché nell'arco di una settimana, trovandosi l'area di interesse in prossimità di un'arteria stradale importante (Autostrada A1).

5. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l'annullamento degli atti con lo stesso impugnati.

6. In data 10 novembre 2020 la Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell'avverso gravame.

7. In data 11 novembre 2020 ***** si è costituita in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso.

8. In data 20 novembre 2020 l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) si è costituita in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso.

9. In data 25 novembre 2020 la Provincia di Reggio Emilia ha depositato memoria di controdeduzioni argomentando nel senso dell'infondatezza di tutte le censure di parte appellante concludendo per il rigetto dell'avverso

gravame. Ha preliminarmente evidenziato che il progetto approvato con gli atti impugnati in prime cure riguarda la realizzazione nel Comune di ***** (loc. *****) di un nuovo impianto di trattamento di 100.000 t/a di FORSU e di 67.000 t/a di rifiuto lignocellulosico, derivanti dalla raccolta differenziata, tramite digestione anaerobica, con successiva raffinazione del biogas prodotto in biometano e produzione di compost. Ha, quindi, opposto che non vi sarebbe alcuna condizione o prescrizione nel medesimo atto che faccia riferimento a provenienze territoriali ed ambiti del servizio in concessione a *****. Non precluderebbe la sua legittimazione a richiedere l'autorizzazione la circostanza che i rifiuti provengano da un'areale intorno all'impianto e anche, ma non in via esclusiva, dai territori di cui è (o dovesse divenire) concessionario del servizio pubblico di raccolta e avvio al recupero. Inoltre l'impianto in questione non prevede l'utilizzo di silomais o altre essenze vegetali insilate. Ha quindi controdedotto in relazione a tutte le censure di controparte invocando il rigetto del gravame.

10. In data 9 dicembre 2020 i Comuni di ***** e di ***** si sono costituiti in giudizio con memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto del gravame. Hanno preliminarmente valorizzato il ruolo attivo e di vigilanza dagli stessi tenuto nel prendere parte alla valutazione di un siffatto progetto, addivenendo ad una sensibile riduzione sia della estensione dell'ambito "polo ambientale integrato per la gestione rifiuti -PAI", previsto nelle adiacenze della APEA Prato-Gavassa, zona di localizzazione di siffatte infrastrutture, sia delle quantità dei rifiuti conferibili in entrata. Il loro contributo al fine di rendere il più possibile compatibile con l'ambito di localizzazione e aderente al dimensionamento delle esigenze dei territori locali di insediamento si è consolidato attraverso due atti: 1) l'atto aggiuntivo all'Accordo territoriale del 2011; 2) l'accordo di autolimitazione con ***** Sarebbe

corretta la localizzazione dell'impianto e sarebbe corretta la procedura attivata per la valutazione dei presupposti urbanistici.

11. In data 9 dicembre 2020 la Regione ha depositato memoria al fine di argomentare nel senso dell'infondatezza di tutte le censure di controparte e concludendo per il suo rigetto anche in sede cautelare.

12. In data 11 dicembre 2020 ARPAE E-R ha depositato memoria al fine di argomentare nel senso dell'infondatezza di tutte le censure di controparte e concludendo per il suo rigetto anche in sede cautelare.

13. In data 14 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l'accoglimento della domanda cautelare.

14. In pari data ***** ha depositato memoria al fine di argomentare nel senso dell'infondatezza delle avverse censure e concludere per il rigetto del gravame.

15. Con ordinanza n.7301 del 18 dicembre 2020 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione:

“Considerato che, all'evidenza, difettano i concorrenti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, indispensabili, ex art. 98, comma 1, c.p.a., per la sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza in quanto:

a) appaiono meritevoli di delibazione nel merito le eccezioni di inammissibilità complessiva del ricorso, non esaminate dal T.a.r., avuto particolare riguardo alla carenza di interesse ad agire per mancanza di una lesione certa, attuale o potenziale, della sfera giuridica degli individui e degli enti esponenziali di interessi diffusi (cfr. da ultimo, in fattispecie analoga relativa alla installazione di impianti industriali nella bassa padana, Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020; sui principi in generale, Ad. plen. n. 9 del 2014 e, successivamente, Ad. plen. nn. 3, 4 e 6 del 2018 e n. 6 del 2020);

b) sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni tecniche e amministrative ampiamente discrezionali poste a base delle

valutazioni urbanistiche e ambientali sottese al procedimento per cui è causa;

c) non risultano, alla stregua della documentazione versata in atti, i lamentati deficit partecipativi, istruttori e motivazionali;

d) non vi è alcuna prova della esistenza del pregiudizio grave e irreparabile”.

16. In prosieguo di giudizio tutte le parti hanno depositato memorie (ARPAE E-R, ***** e l'associazione appellante anche in replica), al fine di insistere per le rispettive conclusioni.

17. La causa, chiamata per la discussione all'udienza telematica del 18 settembre 2024, è stata trattenuta in decisione.

17.1. Nel corso della discussione orale della causa le parti presenti hanno insistito per le rispettive conclusioni. In particolare parte appellante ha evidenziato che la tutela dell'ambiente si connota per una particolare ampiezza della legittimazione processuale e che sono state depositate ben tre perizie in ordine al danno all'ambiente. Nel merito si evidenzia che *** ambiente non era legittimata alla gestione dell'impianto quale concessionaria e che non può svolgere l'attività di recupero della PORSU. La Provincia si riporta agli atti e comunque insiste per il proprio difetto di legittimazione stante la mancanza di interesse mentre ARPA ribadisce che l'impianto *de quo* produce diversi benefici ambientali così insistendo per le spese anche in relazione agli oneri riflessi e ***** sottolinea di aver dimostrato che l'impianto mostra l'attuazione di tutti gli impegni assunti.

18. L'appello è infondato.

19. L'infondatezza del gravame consente di reputare assorbite le eccezioni di inammissibilità complessiva dello stesso sollevate dalle parti appellate, fermo restando i profili di inammissibilità che possono interessare specifiche censure.

19.1. Infondato è il primo motivo, col quale si contesta la legittimità dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di

digestione anaerobica progettato per il recupero delle frazioni dei rifiuti dalla stessa raccolti e gestiti in regime di privativa. Parte appellante afferma, in particolare, che *** non potrebbe occuparsi del recupero delle frazioni dei rifiuti dalla stessa raccolti e gestiti in regime di privativa sussistendo l'obbligo di conferire la Forsu ad altri soggetti operanti in libero mercato. Parte appellante, preso atto della formulazione della L.R. Emilia Romagna n. 16/2017, laddove consente “(qualora sia previsto dal bando di gara : n.d.r.) la possibilità di svolgere direttamente anche l'attività di recupero della frazione organica, pur con l'obbligo di sub-affidamento di tale attività per una percentuale non inferiore al 30%”, ne contesta la legittimità costituzionale per la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Come rammentato da parte appellante la statuizione sul punto del T.a.r. si muove sia sul piano processuale che di merito, avendo il giudice di prime cure rilevato *in primis* l'inammissibilità del rilievo per insussistenza dell'interesse concorrenziale.

Ebbene, va reputata assorbita la questione processuale in ragione della infondatezza della doglianza sul piano del merito.

Invero, come controdedotto da ***, viene in considerazione una duplice circostanza a suo favore e segnatamente il fatto che trattasi di un impianto industriale privato, realizzato con fondi propri della società e pertanto di sua esclusiva proprietà, e che l'attività svolta assume carattere imprenditoriale come tale sottratta al perimetro dell'affidamento regolamentato del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, infatti, fa rientrare tra le attività affidate per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “l'avvio a smaltimento e recupero” non anche l'espletamento di queste attività che assumono carattere precipuamente imprenditoriale e pertanto affidate alla libera concorrenza. Da tanto deriva la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

19.2. Va confermata l'inammissibilità del secondo motivo, col quale si deduce che l'impianto oggetto del PAUR impugnato è collocato all'interno del territorio del Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano senza che sia previsto l'obbligo di inviare il *compost* all'esterno dello stesso, in quanto sottende un interesse non ascrivibile agli odierni appellanti bensì al relativo Consorzio. Le stesse osservazioni sul punto di parte appellante, secondo cui l'interesse riguarderebbe *“sia le imprese agricole insediate nel territorio del predetto comprensorio sia l'Associazione *****”*, costituisce implicita ammissione del difetto d'interesse in capo. Quanto dedotto sul punto, riportando a sostegno la formulazione dell'art.4, lettera e), dello Statuto dell'Associazione ***** (ove è descritto lo scopo di *“favorire ogni forma di reale miglioramento ambientale, per la valorizzazione delle regioni e culture locali con la produzione di alimenti, oltrechè sani, di più alta qualità, anche attraverso il cambiamento delle regole che spingono nella esclusiva direzione di prodotti e scopi puramente speculativi”*) non vale a suffragare il profilo d'interesse trattandosi di una statuizione del tutto generica e quindi non rapportabile in alcun modo alla questione sottesa al gravame in esame afferente alla dislocazione dell'attività autorizzata rispetto al comprensorio di produzione del “Parmigiano Reggiano”.

19.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, col quale si torna a lamentare il vizio del difetto di istruttoria non essendo stato correttamente considerato l'impatto ambientale sul traffico veicolare, con conseguente illegittimità del PAUR impugnato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di attività istruttoria sul punto.

Invero, con tale deduzione, si intende sindacare le valutazioni tecnico-istruttorie espresse in seno alla Conferenza sfociata nel PAUR sotto il profilo dell'esame dell'impatto sul traffico dell'attività di uscita del compostato dall'impianto.

19.3.1. La censura è comunque infondata, in quanto, come correttamente rilevato dal T.a.r., la verifica che sarebbe stata pretermessa è stata in realtà effettuata *“prendendo in considerazione l’incremento del traffico derivante dall’invio dell’ammendante all’esterno del Comprensorio utilizzando dei bilici ovvero dei mezzi di trasporto particolarmente impattanti; - la Conferenza, inoltre, ha valutato la possibilità di “scostamenti significativi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati di VIA ed in particolare negli studi sul traffico” (non determinabili a priori), imponendo ad **** di procedere ad un costante monitoraggio della situazione per la durata di 24 mesi, con obbligo di relazionare circa le eventuali criticità riscontrate procedendo contestualmente ad “opportune considerazioni e valutazioni” al fine di scongiurare impatti ulteriori a quelli preventivati”* (cfr. pagina 18 della sentenza impugnata). Parte appellante richiama al riguardo i rilievi critici sollevati nell’ambito del *“verbale conclusivo della CDS in data 11/11/2019”*, che tuttavia si limita a formulare considerazioni meramente ipotetiche e che implicano al più la necessità di effettuare proprio quelle verifiche istruttorie successive ritenute necessarie dalla Conferenza.

19.4. Infondato è il quarto motivo, col quale si deduce che parte dell’impianto ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto ad Alta Tensione posto a servizio della linea ferroviaria dell’Alta Velocità in violazione dei criteri fissati dal PRGR. Evidenzia sul punto parte appellante che *“le fasce di rispetto degli elettrodotti sono riportate nella terza tabella e rientrano quindi tra le cause di esclusione dell’insediamento degli impianti e non già tra le cause di ammissibilità condizionata.”* (cfr. pagina 22 dell’atto di appello). L’infondatezza della censura si deve a quanto evidenziato da *** nelle sue controdeduzioni dovendosi rilevare, *in primis*, il tenore del parere di *****, acquisito in sede di conferenza di servizi, col quale venivano impartite precise prescrizioni *“per il normale esercizio dell’elettrodotto dovrà essere garantito l’agevole e libero accesso a tutti i sostegni per permettere le operazioni di*

manutenzione e che, in base al DM 16.01.1991 n. 9 art. 2.1.08, deve essere mantenuta una distanza del fabbricato dai conduttori pari ad almeno 2,30 metri. Inoltre i sostegni e relative fondazioni non devono avere alcun punto fuori terra ad una distanza orizzontale dalle opere in oggetto, espressa in metri, inferiore a 7 metri”. Non va poi trascurata la formulazione dell’art. 21, comma 1, del PRGR – Norme tecniche di attuazione (“*I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*”). Tale previsione esclude, infatti, testualmente che abbia capacità preclusiva proprio la formulazione del capitolo 14 del Piano (parte generale) che viene valorizzata da parte appellante. Tale statuizione, peraltro, nell’elencare le “*norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione di rifiuti*” non contempla espressamente le fasce di rispetto degli elettrodotti.

19.5. Nemmeno può essere accolto il quinto motivo laddove si deduce che il T.a.r. sarebbe caduto in errore nell’affermare che l’impianto ricadrebbe in un’area non attuativa dell’APEA (*Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata*) di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, richiamando a sostegno la formulazione della pag.16 del PAUR e dell’atto aggiuntivo all’Accordo territoriale relativo all’ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa. In senso contrario occorre ribadire che l’accordo territoriale strategico, all’art. 5, ha previsto la “*progressiva trasformazione in area ecologicamente attrezzata*” (art. 5 dell’accordo) demandando alle fasi 2 e 3 la configurazione della stessa come APEA.

19.5.1. Infondato è anche quanto dedotto a proposito del fatto che, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., sarebbe necessario il POC, in quanto il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) assume la valenza di variante in base all’art. 21 della L.R. n. 4/2018, (“*il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di*

pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità”). Da tanto deriva che non si rende necessaria alcuna modifica del POC.

19.6. Infondato è anche il sesto motivo, col quale si deduce che il PAUR, comprendente il provvedimento di VIA, ha posto tutta una serie di prescrizioni che sono in realtà volte a posticipare valutazioni che, invece, avrebbero dovuto essere eseguite nell'ambito del procedimento di VIA. L'infondatezza della censura si deve alle stesse risultanze documentali, dalle quali emerge che in effetti l'approfondimento istruttorio è stato compiuto in via preventiva sia pure demandando alla fase successiva all'inizio dell'attività produttiva l'espletamento degli ulteriori controlli a fini di monitoraggio. In tal senso depono la documentazione agli atti del giudizio di prime cure (doc. 4 e ss. prodotti da *****) con la successiva richiesta di integrazioni da parte di Arpae (doc. 6). Detta posticipazione non costituisce frutto di scelte discrezionali dell'Amministrazione, ma si impone in ragione delle peculiari caratteristiche della programmata attività e pertanto non si palesa in contrasto con la normativa richiamata da parte appellante. Va quindi condiviso quanto opinato dal T.a.r. mercé il richiamo all'art. 25, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006, laddove effettivamente contempla (alla lett. c) la possibilità di prevedere nel provvedimento di VIA *“le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e)”*.

19.6.1. Infondato è anche quanto ulteriormente dedotto col motivo in esame, in quanto:

- anche l'avvertita necessità di prevedere modalità alternative alla cessione in rete del biometano, ivi compreso il ricorso alle torce, riflette l'esigenza di contravvenire a situazioni di emergenza non preventivabili;

- lo stesso dicasi per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento idrico, in quanto la possibilità di ricorrere, ed in che misura, alle acque superficiali non è suscettibile di essere verificata in via preventiva e questo a prescindere dal fatto che si tratti di aspetti qualitativi o quantitativi;
- anche la prescrizione di pag.22 del PAUR relativa ai nasi elettronici (lett. d) sottende l'esigenza di effettuare un monitoraggio *post operam*.

19.7. Infondato è anche il settimo motivo, in ordine al diritto ad intervenire nel procedimento contemplato dall'art.14 della L.n.241/1990 che non potrebbe essere limitato alla mera presentazione di osservazioni dovendo comportare anche la partecipazione alle riunioni della Conferenza.

Va infatti ribadito al riguardo quanto osservato dal T.a.r. alla luce della formulazione del 6° comma dell'art. 14 *ter* della L. n.241/1990 laddove prevede che *“alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza”*. Da tale tratto testuale è dato escludere la sussistenza di un indeclinabile diritto a presenziare ai lavori della Conferenza.

19.8. Inammissibile per difetto di interesse, come eccepito, è l'ottavo motivo, col quale si contestano le determinazioni del provvedimento di autorizzazione in ordine all'autolimitazione all'utilizzo dell'impianto in ordine alla FORSU raccolta nei soli territori delle Province di Reggio Emilia e Parma pertanto con esclusione del territorio di Piacenza. Parte appellante non ha infatti prospettato, nemmeno in memoria, lo specifico interesse alla coltivazione della censura.

19.9. Il motivo *sub* 9 impinge in profili squisitamente tecnici vertendo sull'impatto acustico dell'impianto.

Le relative censure, in disparte quanto eccepito a proposito della loro eventuale inammissibilità, risultano infondate, atteso che l'invocato allegato C del D.M. 16/3/1998 non si attaglia al caso di specie trattandosi di rumore generato da un impianto industriale e non dal traffico stradale. Quanto statuito, infatti, circa il monitoraggio del rumore prodotto *“per un*

tempo di misura non inferiore ad una settimana” riguarda testualmente la “misura del rumore stradale”.

19.9.1. Con il decimo ed ultimo motivo si era, tra l’altro, lamentato in prime cure che nello studio di *** relativo all’impatto sul traffico non sono stati considerati né l’aspetto relativo all’aumento dell’incidentalità né l’aspetto relativo ai livelli di servizio delle tratte stradali rettilinee coinvolte, ma soltanto le immissioni alle rotatorie.

Va confermata in questa sede la statuizione di inammissibilità di tali rilievi impingendo in profili squisitamente tecnico-discrezionali e che, per come formulati, riflettono aspetti affidati alle specifiche valutazioni degli enti competenti. Parte appellante ipotizza, in particolare, possibili danni alla salute derivanti dalla realizzazione dell’impianto che tuttavia risulta in atti sono stati esattamente presi in considerazione a fini istruttori (vedi, *inter alia*, la relazione tecnica della Società ***** in data 26 febbraio 2020 di cui al doc. 6 fasc. I gr., in particolare pagg. 5 e ss.).

20. In conclusione l’appello va respinto.

21. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8627/2020), lo respinge.

Condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente giudizio nell’importo di € 2.500,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti per ciascuna parte costituita e segnatamente la Provincia di Reggio Emilia, Arpae E-R, ***** nonché, in via solidale, i Comuni di *****, di ***** e di *****.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Sabato

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO